

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 895 del 20/07/2020

Seduta Num. 30

Questo lunedì 20 **del mese di** luglio
dell' anno 2020 **si è riunita in** Comune di Piacenza - Palazzo Gotico - P.zza Cavalli, 2
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/929 del 09/07/2020

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE A CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA: PATTO PER IL CLIMA, WELFARE, POLITICHE
ABITATIVE, POLITICHE GIOVANILI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ALLO SVILUPPO, RELA

Oggetto: PARTECIPAZIONE IN FASE ASCENDENTE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA AL REGOLAMENTO EUROPEO PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA NEUTRALITA' CLIMATICA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE)
2018/1999.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maurizio Ricciardelli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, riformulando il Titolo V della parte seconda della Costituzione, ha ampliato le competenze legislative regionali e che, in particolare, l'articolo 117, comma quinto, ha attribuito alle Regioni competenze normative in relazione sia alla fase ascendente sia alla fase discendente dell'ordinamento europeo, con la conseguenza di riconoscere alle stesse, quali titolari del potere normativo nelle materie loro attribuite, il diritto di partecipare al procedimento di formazione del diritto europeo ed il dovere di dare applicazione alle norme europee vigenti;

Richiamate:

- la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), con la quale sono stati delineati i confini della competenza legislativa statale e regionale e ridefinita la sussidiarietà verticale fra Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché, per quanto riguarda la partecipazione al processo normativo europeo, sono state disciplinate le modalità per la partecipazione diretta delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti europei (fase ascendente);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) che ha abrogato la legge 4 febbraio 2005, n. 11 con cui lo Stato ha disciplinato la partecipazione italiana al processo normativo dell'Unione europea, nonché le procedure per l'adempimento degli obblighi europei, prevedendo in particolare che:
 - o per la "fase ascendente" (articolo 24, comma 3, della citata legge n. 234/2012) ai fini della formazione della posizione italiana, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dei progetti di atti dell'Unione europea, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e i suoi rapporti internazionali) - così come riformata dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 6 - in attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea e le attività di rilievo internazionale

della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze;

Considerato che:

- La Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 779 del 29.06.2020, ha approvato il Rapporto conoscitivo 2020 della Giunta regionale per la sessione europea prevista dall'articolo 4 bis, della legge regionale n. 16 del 2008, il quale reca la ricognizione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, nonché l'individuazione delle iniziative contenute nel programma di lavoro della Commissione europea più significative ai fini della partecipazione della Regione alla formazione del diritto europeo, prefigurando gli indirizzi per il miglioramento del processo di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo;

Rilevato che:

- La Commissione Europea ha proposto il regolamento europeo COM (2020) 80 del 04.03.2020 per il conseguimento della neutralità climatica di modifica del regolamento (UE) 2018/1999 (Legge sul clima).
- La Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con nota n. 4668/C3UE del 10.06.2020, ha trasmesso le osservazioni della Regione Puglia alla suddetta proposta di regolamento europeo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge 234 del 2012, auspicando l'opportunità di assumere una posizione comune delle Regioni sulla Proposta di Regolamento in questione.
- Con la proposta di tale regolamento, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, si vuole introdurre una norma climatica vincolante per tutti gli stati membri, introducendo a livello legislativo l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo che il 14 marzo 2019 ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, dichiarando al contempo l'emergenza climatica;
- La Regione Emilia-Romagna, a novembre 2015, ha firmato il "Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding - Under2MoU", che pur non rappresentando né un contratto né un trattato, impegna le regioni firmatarie entro il 2050, a ridurre le proprie emissioni climalteranti dall'80 al 90% rispetto al valore del 1990 oppure sotto due tonnellate pro-capite e pertanto fa parte della Under2 Coalition che raggruppa oltre 220 governi sub-nazionali a livello globale;
- La Regione Emilia-Romagna ha approvato a dicembre 2019 con Delibera di Assemblea n. 187/2018 il documento di "Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento" che valorizza le azioni di mitigazione e adattamento già in atto nei Piani e Programmi settoriali, individua nuove azioni e la sfida al cambiamento climatico vede già impegnati enti internazionali e

governativi nonché le regioni ed i sindaci attraverso azioni concrete nei settori chiave del trasporto, del risparmio ed efficientamento energetico, della produzione e consumo di energia, dell'innovazione tecnologica e ricerca scientifica, dell'economia verde e della riconversione industriale, della pianificazione territoriale, della comunicazione ed educazione. Esso implementa, inoltre, una specifica funzione per il coordinamento del Forum regionale permanente per i Cambiamenti Climatici e per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche regionali sulla mitigazione e l'adattamento (Presidio Organizzativo per il Cambiamento Climatico);

- La Regione nel Programma di mandato 2020 - 2025, riconferma e rilancia i suoi obiettivi per la crescita sostenibile individuando tra l'altro nel nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima lo strumento per attuare i nuovi indirizzi strategici regionali e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Esso individua due obiettivi fondamentali: la neutralità carbonica al 2050 e il raggiungimento del 100% delle energie rinnovabili al 2035;
- La Regione intende inoltre, sempre nel Programma di mandato 2020 - 2025, definire il proprio "Percorso per la neutralità carbonica al 2050" ed approvare una legge regionale per il Clima con la quale confermare i propri obiettivi climatici ed introdurre il monitoraggio dell'efficacia delle politiche regionali in tema di mitigazione e adattamento;
- A causa dell'emergenza COVID-19 non è stato ancora attivato l'iter ordinario previsto dall'articolo 38, del Regolamento dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che - in attuazione della previsione di cui al suddetto articolo 12 dello Statuto regionale - e dalla legge regionale n. 16 del 2008 che disciplina il procedimento che la Regione deve seguire per la partecipazione alla formazione (c.d. Fase ascendente) e nell'attuazione (cd. Fase discendente) del diritto europeo;
- Sempre a causa dell'emergenza COVID-19, non si è potuto dare inizio alla "sessione europea" secondo le scadenze previste dall'art. 5, della legge regionale n. 16 del 2008;
- È necessario e urgente, quindi, per i motivi citati che la Regione Emilia-Romagna partecipi in fase ascendente alla formazione della posizione italiana sul regolamento europeo COM (2020) 80 del 04.03.2020 per il conseguimento della neutralità climatica di modifica del regolamento (UE) 2018/1999 (Legge sul clima);
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna - ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2008 - può partecipare formulando osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L. n. 234 del 2012, alla formazione della posizione italiana al processo normativo dell'Unione Europea nonché alle procedure per l'adempimento degli obblighi - che le competono - derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

- In data 08.07.2020, sono state audite - in seduta congiunta la I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali e la III Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità - e si è dato corso all' informativa della Vicepresidente Elly Schlein sulla proposta di regolamento europeo che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima);

Ritenuto, pertanto, necessario approvare:

- la risoluzione della Giunta regionale di cui all'allegato "A", contenente le osservazioni - ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L. n. 234 del 2012 e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2008 - alla proposta di regolamento europeo per il conseguimento della neutralità climatica di modifica del regolamento (UE) 2018/1999 (Legge sul clima), quale modalità di partecipazione della Regione Emilia-Romagna in fase ascendente alla formazione della posizione italiana per quanto riguarda il suddetto atto europeo;

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- La legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e i suoi rapporti internazionali);
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 83 del 2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020-2022" ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";
- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in

scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta di Elly Schlein, Vicepresidente e Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l'UE;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di approvare la risoluzione della Giunta regionale di cui all'allegato "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le osservazioni - ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L. n. 234 del 2012 e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2008 - alla proposta di regolamento europeo per il conseguimento della neutralità climatica di modifica del regolamento (UE) 2018/1999 (Legge sul clima), quale modalità di partecipazione della Regione Emilia-Romagna in fase ascendente alla formazione della posizione italiana per quanto riguarda il suddetto atto europeo;

b) di trasmettere all'Assemblea legislativa, per gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 2008 ai fini della "sessione europea", la risoluzione della Giunta regionale di cui all'allegato "A";

c) di trasmettere la risoluzione della Giunta regionale di cui all'allegato "A", alle istituzioni e agli organi di cui all'art. 24, comma 3, della Legge n. 234 del 2012;

d) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)

Risoluzione della Regione Emilia-Romagna

Premessa

Con la proposta di legge europea sul clima, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, ci si pone l'obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri utilizzando, infatti, la forma del regolamento.

La legge introdurrà a livello legislativo l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo che il 14 marzo 2019 ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, dichiarando al contempo l'emergenza climatica;

La legge europea sul clima delinea anche il percorso per conseguire tale neutralità climatica avviando una profonda trasformazione sociale, economica ed ambientale;

La legge europea sul clima sancisce l'obiettivo della neutralità carbonica in linea con le conclusioni scientifiche dell'IPCC ed intende contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e del suo obiettivo di lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C;

La proposta di Legge prevede anche che la Commissione sarà chiamata a procedere all'esame delle politiche e della legislazione vigente, al fine di valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica;

Entro settembre 2020 la Commissione dovrà presentare un piano corredato di una valutazione d'impatto per aumentare in modo responsabile l'obiettivo 2030 ad almeno il 50% rispetto ai livelli del 1990, proponendo anche di modificare la stessa Legge Europea per il Clima;

Entro Giugno 2021 la Commissione esaminerà tutti gli strumenti pertinenti della politica in materia di clima e ne proporrà una revisione se necessario;

La Regione a novembre 2015 ha firmato il "*Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding Under2MoU*", che pur non rappresentando né un contratto né un trattato, impegna le regioni firmatarie entro il 2050, a ridurre le proprie emissioni climalteranti dall'80 al 90% rispetto al valore del 1990 oppure sotto due tonnellate pro-capite e pertanto fa parte della Under2 Coalition che raggruppa oltre 220 governi sub-nazionali a livello globale;

La Regione Emilia-Romagna ha approvato a dicembre 2019 con Delibera di Assemblea n. 187/2018 il documento di **Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento** che valorizza le azioni di mitigazione e adattamento già in atto nei Piani e Programmi settoriali, individua nuove azioni nei settori chiave del trasporto, del risparmio ed efficientamento energetico, della produzione e consumo di energia, dell'innovazione tecnologica e ricerca scientifica, dell'economia verde e

della riconversione industriale, della pianificazione territoriale, della comunicazione ed educazione, implementa una specifica funzione per il coordinamento del *Forum regionale permanente per i Cambiamenti Climatici* e per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche regionali sulla mitigazione e l'adattamento (Presidio Organizzativo per il Cambiamento Climatico);

La Regione nel Programma di mandato 2020 – 2025, riconferma e rilancia i suoi obiettivi per la crescita sostenibile individuando tra l'altro nel nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima lo strumento per attuare i nuovi indirizzi strategici regionali e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima integrando e qualificando ulteriormente il precedente Patto per il Lavoro raggiunga due obiettivi fondamentali: la neutralità carbonica al 2050 e il raggiungimento del 100% delle energie rinnovabili al 2035;

La Regione intende inoltre, sempre nel Programma di mandato 2020 – 2025, definire il proprio 'Percorso per la neutralità carbonica al 2050' ed adottare la propria Legge per il Clima con la quale confermare i propri obiettivi climatici e introdurre il monitoraggio dell'efficacia delle politiche regionali in tema di mitigazione e adattamento;

Il governo sub-nazionale è il livello più adeguato per affrontare il cambiamento climatico in quanto responsabile dello sviluppo e dell'implementazione delle politiche che hanno il maggiore impatto sul clima, ad es. nei settori della qualità dell'aria, dei trasporti, dell'energia e dell'efficienza energetica, della gestione e pianificazione del territorio, dell'innovazione tecnologica e in generale di tutti quei settori che hanno implicazioni sul livello di emissione dei gas serra;

Secondo quanto dichiarato dall'UNDP (Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite) dal 50 all'80% delle azioni di mitigazione e adattamento necessarie per affrontare il cambiamento climatico dovranno essere implementate a livello sub-nazionale e locale;

Le regioni costituiscono il fondamentale elemento di raccordo per l'integrazione delle politiche tra il livello nazionale e quello locale e che il processo di riconoscimento del ruolo delle regioni e degli enti locali nella sfida al cambiamento climatico è già stato sancito al vertice delle Nazioni Unite di Parigi (COP21, XXI Conferenza delle parti), dove è maturato un coinvolgimento formale degli attori sub-nazionali nelle politiche internazionali sul clima in virtù del riconoscimento del significativo impatto a livello globale delle azioni locali;

La sfida al cambiamento climatico vede già impegnati enti internazionali e governativi nonché le regioni ed i sindaci attraverso azioni concrete nei settori chiave del trasporto, del risparmio ed efficientamento energetico, della produzione e consumo di energia, dell'innovazione tecnologica e ricerca scientifica, dell'economia verde e della riconversione industriale, della pianificazione territoriale, della comunicazione ed educazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

- **L'articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)** stabilisce che il regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione, con l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica per il 2050;

- **L'articolo 2 (Obiettivo della neutralità climatica)** prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottino le misure necessarie, rispettivamente a livello di Unione Europea e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica fissato dall'articolo 1; stabilisce, inoltre che, entro settembre 2020, la Commissione riesamini il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030, di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999, alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica e valuti la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Entro giugno 2021 la Commissione valuterà le modifiche alla legislazione unionale necessarie per l'attuazione dei predetti obiettivi di riduzione delle emissioni e di realizzazione della neutralità climatica;
- **All'articolo 3 (Traiettoria per conseguire la neutralità climatica)** si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento, fissando una traiettoria a livello dell'Unione;
- **L'articolo 4 (Adattamento ai cambiamenti climatici)** prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurino il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi;
- **All'articolo 5 comma primo (Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione)** si stabilisce che, a partire dal 30 settembre 2023 e poi con periodicità di 5 anni, la Commissione valuti i progressi collettivi degli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Al comma secondo si stabilisce, inoltre, che la Commissione, negli stessi termini appena citati, riesamini la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Al terzo comma si prevede poi che la Commissione, se in base alle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4, oppure che i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotti le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamini la traiettoria di cui all'articolo 3, comma 1.
- **L'articolo 6 (Valutazione delle misure nazionali)** stabilisce che la Commissione, entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni, valuti sia la coerenza delle misure nazionali considerate pertinenti all'obiettivo di neutralità climatica sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, sia l'adeguatezza di tali misure nazionali al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4. La Commissione presenterà al Parlamento Europeo e al Consiglio un rapporto contenente le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.
Secondo quanto riportato al secondo comma dell'articolo 6, se la Commissione ritiene, in relazione ai progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, comma 1, le misure di uno Stato membro come non coerenti con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 comma 1 o non adeguate rispetto ai progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici, ha facoltà di formulare raccomandazioni allo Stato membro.

- **L'articolo 7 (Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione)** enuclea gli elementi su cui la Commissione fonda le sue valutazioni in relazione agli articoli 5 e 6.
- **Ai sensi dell'articolo 8 (Partecipazione del pubblico)**, la Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso il livello nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
- **L'articolo 9 (Esercizio della delega)** disciplina il potere da parte della Commissione di adottare atti delegati e le modalità di esercizio di tale potere. La Commissione, subito dopo aver adottato un atto delegato, lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio e l'entrata in vigore del provvedimento è subordinata alle mancate obiezioni, entro due mesi dall'avvenuta notifica, da parte dei detti enti ovvero se le stesse informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni in merito. Si stabilisce, inoltre, che la potestà di adozione di atti delegati può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
- **L'articolo 10 (Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999)** disciplina le modifiche da apportarsi al Regolamento (UE) 2018/1999, al fine di coordinare tale normativa con le disposizioni del presente regolamento; tra queste vi è la riformulazione dell'articolo 11 (Dialogo multilivello sul clima e sull'energia) del Regolamento 2018/1999, con la quale si prevede che ogni Stato membro, se non già previsto, istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti, nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del regolamento.

Considerazioni generali sulla proposta

1. Si esprime parere complessivamente favorevole alla proposta di regolamento in oggetto perché essa ribadisce, ancora una volta, l'impegno dell'Europa a guidare l'azione internazionale per il clima e delineare una transizione verso un'economia a basse emissioni di gas climalteranti al fine di raggiungere l'obiettivo "zero emissioni" entro il 2050, in analogia al percorso già delineato, con l'approvazione del parere del Comitato delle Regioni nella plenaria del 26 e 27 giugno 2019 denominato "*Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima*";
2. Seppur positiva la scelta di utilizzare lo strumento giuridico del Regolamento-quadro, quale strumento diretto e giuridicamente risulta vincolante gli obiettivi individuati per organi e istituzioni dell'unione e per gli Stati membri, ma la struttura normativa proposta avente carattere non 'prescrittivo' rende di fatto il Regolamento 'debole' e non atto a garantirne adempimenti da parte dei Paesi membri certi e tempestivi; risulta necessario prevedere procedure sanzionatorie e premiali chiare, evidenti e rilevanti, applicabili anche a livello sub-nazionale;
3. Questo carattere 'debole' rischia di compromettere quindi anche l'attuazione del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica anche per i livelli regionali, le cui politiche in campo energetico ed ambientali sono da un lato fortemente condizionate dagli adempimenti nazionali e, dall'altro,

richiedono articolazioni delle strategie, degli obiettivi e delle misure anche a livello subnazionale in considerazione delle molteplici dimensioni che concorrono alla definizione di misure ed obiettivi, fra le quali anche peculiarità geografiche, meteorologiche, demografiche ed economiche caratteristiche di aree e non di interi Stati membri;

4. Il ruolo attribuito alla Commissione Europea di integrazione normativa al Regolamento quadro ed al tempo stesso di controllo sull'efficacia degli atti e delle azioni poste in essere dovrebbe essere rivisto e bilanciato, valorizzando il ruolo del Parlamento europeo e attribuendo la funzione di controllo sul suo operato ad un soggetto terzo indipendente costituito e/o da costituire ex novo;
5. Si esprime perplessità sulla effettiva capacità di realizzare normative di riferimento, rendendosi quindi urgenti ed indifferibili nuovi strumenti che impattino direttamente sugli obiettivi con il doppio binario opportunità/vincolo/monitoraggio, da applicare anche a livello sub-nazionale;
6. Si ritiene sia centrale il tema del coinvolgimento di tutte le componenti della società per sostenere democraticamente un cambiamento necessario facendo emergere le energie necessarie a cambiare paradigmi consolidati da molto tempo;
7. Si ritiene inoltre che per garantire la piena attuazione da parte dei governi sub-nazionali degli obiettivi di neutralità carbonica della presente proposta, la possibilità di accedere a programmi dedicati e agevolazioni finanziarie dovrebbe essere estesa a tutte le regioni europee. Una transizione giusta ed equa non deve focalizzarsi solo su territori con un elevato livello di occupazione nei settori della produzione di carbone, sciste bituminosa e torba e territori con industrie a elevate emissioni di gas a effetto serra. Tutte le regioni in Europa devono affrontare grandi sfide, specifiche alla loro situazione e inerenti alla loro posizione geografica come ad esempio in termini di bisogni di connettività territoriale, e/o ai particolari effetti del cambiamento climatico sulle loro economie e territori, per garantire una transizione equa verso la neutralità climatica. Inoltre, per essere giusta ed equa, la transizione deve interessare la dimensione sociale ma tenere anche pienamente conto della dimensione economica di tale transizione;
8. Si ritiene infine sottolineare come l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050, debba essere perseguito quanto più possibile attraverso la riduzione delle emissioni di gas climalteranti da un lato e privilegiando l'attuazione di azioni di 'assorbimento' della CO₂eq con metodologie nature-based dall'altro (come ad esempio piani di riforestazione spinti, piantumazioni di alberi ad alto assorbimento di carbonio, tutela del verde esistente, sostegno a tecniche di cattura della CO₂ in agricoltura).

Parere di merito e richieste di emendamento

Sulla base delle considerazioni generali già espresse nonché per gli obiettivi e le politiche espresse in premessa si ritiene necessario proporre quanto segue.

- Si chiede che venga rafforzato il carattere prescrittivo della proposta di legge, conferendole tassatività e vincolatività.
- Si chiede, in relazione all'art. 6 della proposta di regolamento, in caso di mancata coerenza o inadeguatezza delle misure statali o regionali, di non prevedere solo una raccomandazione, ma anche sanzioni;
- Si chiede di modificare l'Art 2 includendo esplicitamente l'obiettivo intermedio di riduzione delle

emissioni di gas serra almeno del 55% al 2030;

- Si chiede che l'efficienza energetica sia considerata un obiettivo sovra-ordinato ai diversi target nei diversi settori contemplati dalla Legge stessa;
- Si chiede, di inserire all'art. 5, lett a) e b) nella valutazione dei progressi compiuti e delle misure, sia UE sia nazionali anche un riferimento al livello regionale, per coinvolgere e responsabilizzare questo livello nonché per instaurare un dialogo costante delle regioni europee con la Commissione, pur nel rispetto della responsabilità unitaria dello Stato;
- Si chiede di inserire in ordine all'art. 7, lett. d), il riferimento alle evidenze scientifiche relative anche ad articolazioni territoriali sub-nazionali;
- Si chiede di inserire in ordine all'art. 8, un meccanismo di premialità a vantaggio delle regioni che adottino e attuino strategie e/o piani per la realizzazione della neutralità carbonica al 2050, in particolare attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili quali l'energia solare, eolica (terrestre e marina), geotermica a bassa entalpia, in linea con gli obiettivi europei attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, dei cittadini e della società civile;
- Si ritiene necessaria la previsione di una governance multilivello ove si attui un coinvolgimento attivo dei governi subnazionali, con meccanismi incentivanti e premianti a livello regionale, tenendo conto delle esigenze e peculiarità specifiche territoriali;
- Si chiede, in ordine all'art. 9, di prevedere al par. 4 il coinvolgimento obbligatorio anche di esperti regionali eventualmente indicati dal sistema delle conferenze (fase ascendente) e di prevedere al par. 5 la notifica obbligatoria degli atti delegati adottati anche alle regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà;
- Si chiede, in ordine all'art. 10, di inserire nel nuovo art. 11 regolamento 2018/1999, la distinzione fra le autorità regionali e quelle locali dagli altri soggetti indicati, in virtù delle loro competenze, della loro struttura amministrativa e dalla loro capacità di dialogo con i territori. Occorrerebbe inoltre prevedere il loro coinvolgimento obbligatorio nel Dialogo multilivello;
- Si chiede di introdurre il concetto di "impronta di carbonio" e di "impronta idrica" delle opere e delle organizzazioni pubbliche nel regolamento, come riferimenti a strumenti per concorrere agli obiettivi dello stesso riducendone l'astrattezza;
- Si ritiene necessario prevedere la definizione e l'introduzione di Key Performance Indicators (KPIs) che siano comuni, trasversali e condivisi in grado di valutare l'efficacia delle azioni europee, nazionali e regionali nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica;
- Si chiede, con riferimento agli indicatori di prestazione, di non considerare solo la riduzione di gas serra, ma di verificare che le azioni siano misurate anche in termini di equità sociale in termini verticali e orizzontali;
- Si chiede, che venga introdotta nel testo del Regolamento la richiesta di richiamare obbligatoriamente nei trattati internazionali stipulati tra l'UE e i paesi terzi, la formula secondo cui tali accordi internazionali debbano obbligatoriamente rispettare determinati parametri In linea con l'obiettivo di neutralità climatica prefissato dal regolamento In parola;
- Si ritiene altresì necessaria la predisposizione di metodologie di calcolo delle emissioni climalteranti legate alle attività antropiche che siano univoche, globalmente condivise ed applicate;

- Si chiede che il regolamento affermi in maniera più esplicita l'importanza di ricorrere a strategie di visione ampia, promuovendo politiche intersettoriali in ogni ambito per aumentare la resilienza degli ecosistemi e soprattutto aprendo all'innovazione ed alla conoscenza, attraverso un coordinamento interistituzionale ispirato al principio della complementarità delle competenze;
- Si ritiene necessario riconfigurare la visione strategica europea a lungo termine tenendo anche conto degli impatti determinati dal COVID 19 con possibili recrudescenze o diffusione pandemica di altri virus respiratori o di altro tipo;
- Si esprime la necessità di operare con immediatezza per superare la "povertà energetica" ovvero la mancanza di accesso a moderni sistemi di produzione e fornitura di energia, la cui eliminazione è il presupposto della neutralità delle emissioni di gas serra;
- Si chiede l'elaborazione di meccanismi semplici, efficaci e condivisi per tenere conto degli impatti dell'emergenza pandemica in corso nel progressivo adattamento degli strumenti e degli obiettivi delle politiche sul clima;
- Si esprime la necessità di organicità e sinergia con le strategie globali di sviluppo sostenibile (es. Agenda 2030 e suoi futuri aggiornamenti fino al 2050);
- Si ritiene necessario predisporre la programmazione di interventi a livello culturale, sociale, ambientale ed economico per il cambiamento del sistema di produzione e del sistema infrastrutturale in un'ottica di economia circolare e/o di condivisione e riutilizzo delle risorse;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/929

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/929

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 895 del 20/07/2020

Seduta Num. 30

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando